



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 35 DEL 20-08-2021

,li 20-08-2021

Registro Generale n. 79

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 35 DEL 20-08-2021

Ufficio: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: Ordinanza di regolamentazione viabilità e sosta per l'abbattimento di una
pianta ornamentale in Via C. Battisti - Misure delle ore 08:00 alle 12:00 del
24/08/2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 27/07/2021 con il quale al sottoscritto è stata confermata la nomina a Responsabile dell'Area Vigilanza;

Preso atto dell'esigenza rappresentata dal Sig. N. P., con richiesta n. 11683 del 18/08/2021 relativa alla necessità di dover occupare il suolo pubblico in Via C. Battisti 15/17 ed in Via G. Garibaldi n. 12 per l'abbattimento di una pianta ornamentale;

Considerato che i lavori si svolgeranno in data 24/08/2021 secondo i seguenti orari: dalle 8:00 alle ore 12:00, salvo conclusione anticipata degli stessi;

Considerato che con nota ns. Prot. n. 11693 del 19/08/2021 la Responsabile dell'Area Tecnica ha rilasciato al richiedente apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per il giorno richiesto;

Tenuto conto delle indicazioni fornite in merito alla modalità di esecuzione delle opere da parte dal richiedente delle stesse;

Visto gli esiti della ricognizione riguardante lo stato del luogo interessato dallo svolgimento dei lavori in Via C. Battisti ed in Via G. Garibaldi;

Riscontrata la necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, sia per le attività lavorative sia per la circolazione stradale;

Visti gli artt. 5,6,7,20 e 21 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 approvativo del “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Visto il D.M. del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Visto il Decreto Interministeriale 22/01/2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico sull’ ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

Data l’ estrema urgenza di provvedere;

ORDINA

Per le ragioni, tutte esposte nelle premesse di istituire nella data del 24/08/2021, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 salvo conclusione anticipata dei lavori:

1. l’istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su Via Battisti fronte civ. 15/17 ambo i lati;
2. l’istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su Via Garibaldi fronte civ. n. 12 ambo i lati, dall’intersezione con Via C. Battisti sino a 12 m in direzione nord dal limite superiore dell’occupazione del suolo pubblico;
3. l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri in via C. Battisti fronte civ. 15/17;

AVVERTE

La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà comunicare via mail al Comando di Polizia Locale del Comune di Castel di Lama l’avvenuta apposizione della segnaletica relativa alle variazioni temporanee del traffico veicolare di cui sopra, onde consentire al personale della Polizia Locale la tempestiva verifica della avvenuta collocazione (48 ore di anticipo) e del suo regolare posizionamento. In mancanza, non potrà essere garantito alcun intervento a norma del Codice della Strada.

Alla Ditta esecutrice dei lavori è fatto altresì obbligo di rispettare rigorosamente le disposizioni di seguito elencate:

- provvedere a propria cura e spese a rendere noto agli utenti della strada le prescrizioni della presente ordinanza mediante il posizionamento della prevista segnaletica stradale di divieto, chiusura, ingombro e segnalazione, con rispetto agli artt. 7 e 21 del C.d.s e mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;
- garantire la sorveglianza dei lavori che dovranno essere delimitati da barriere normali o direzionali nel caso la deviazione comporti bruschi cambi di direzione, longitudinalmente da barriere normali o da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate costituite da teli o reti;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità, al termine dei lavori il piano di scorrimento della strada dovrà essere opportunamente sistemato, la circolazione stradale ripristinata in sicurezza, gli eventuali ingombri dovranno essere debitamente rimossi ed allontanati dalla carreggiata stradale;
- evitare mediante l’uso di idonei sistemi di protezione, l’immissione sul suolo e nell’ aria pubblica di materiali, liquidi e polveri;
- garantire durante i lavori l’accesso alle proprietà laterali e lo svolgimento delle attività ivi ubicate;
- garantire personale reperibile 0-24 per tutta la durata delle opere;
- i lavori dovranno essere attivati nel rispetto della normativa sull’inquinamento acustico.

DEMANDA

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.lgs 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

AVVISA

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico della ditta esecutrice dei lavori. In caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell' art. 21 della legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell' art. 9 del DPR 1199/1971. In relazione all' art. 37 comma 3° del D.lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all' apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento emanato con DPR n. 495/1992. Copia del presente provvedimento è trasmessa a :

- Albo Pretorio
- Comando di Polizia Locale
- al richiedente Sig. P.N.;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to BRANDIMARTI LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-08-2021 al 04-09-2021

Lì 20-08-2021

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to Dott. BRANDIMARTI LUCA

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dott. BRANDIMARTI LUCA